



CITTÀ DI SPINEA
PROVINCIA DI VENEZIA
INFORMATIVA I.M.U. ANNO 2016

Delibera di Consiglio Comunale n. 104 DEL 21.12.2015

Con riferimento alle disposizioni di Legge vigenti e in particolare a quanto stabilito dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), a decorrere dal 1° Gennaio 2016 l'Imposta Municipale Propria "IMU" si applica:

SOGGETTI PASSIVI

L' IMU ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese le abitazioni principali esclusivamente classificate nelle categorie A/1- A/8 -A/9 e relative pertinenze (si intende quelle considerate tali dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, quindi quelle classificate nelle categorie C/6, C/2 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie). Deve essere pagata da tutti coloro (esclusi i soggetti per cui è prevista l'esenzione come di seguito precisato) che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come usufruttuari o titolari di diritto reale d'uso, abitazione, enfiteusi, superficie e dai concessionari di aree demaniali.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) soggetto passivo è il locatario a far data dalla sottoscrizione del contratto.

IMPONIBILE

Per i **fabbricati** iscritti in catasto, il valore (base imponibile) si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria, come stabilito dalla Legge 214/2011 e s.m.i.:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile è ridotta del 50 % previa presentazione di idonea dichiarazione e nei termini stabiliti dal vigente Regolamento IUC, nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 5 del Regolamento IMU vigente.

Sono esenti dal pagamento dell'IMU i **terreni agricoli** posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, indipendentemente dalla loro ubicazione. Nel caso di terreni agricoli posseduti ma non condotti, gli stessi sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Tutti gli altri terreni sono soggetti ad imposta.

Per le **aree fabbricabili** la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9) E RELATIVE PERTINENZE

Per abitazione principale (classificata esclusivamente nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9) si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale (di cui alle sopracitate categorie), si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell'abitazione principale.

Attenzione: se si possiedono due pertinenze uguali per categoria, ad esempio due autorimesse (C/6), solo ad una si applicherà l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale del **5 per mille**, alla seconda e alle eventuali ulteriori pertinenze, si applica l'aliquota ordinaria, pari al 9,5 per mille.

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui sopra, è riconosciuta una detrazione dall'imposta pari a € 200,00, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

La detrazione deve essere utilizzata fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta relativa alla abitazione principale e alle sue pertinenze dirette. Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone, la detrazione va suddivisa in parti uguali indipendentemente dalla quota di proprietà.

ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

AGEVOLAZIONI DELL'ALiquOTA

COMODATO GRATUITO – Riduzione della base imponibile IMU del 50%

E' prevista la riduzione della base imponibile del 50 % ai fini IMU e TASI per le unità immobiliari e le relative pertinenze (escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- il comodatario deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione;
- l'abitazione ceduta in comodato e quella del comodante adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

L'agevolazione si applica in rapporto al periodo dell'anno, espresso in mesi, in cui sussistono le condizioni previste, considerando come protratta per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso. Il contribuente è tenuto a presentare al Comune dichiarazione IMU per avere diritto alla suddetta riduzione.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla Risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016.

Nota bene: la riduzione del 50% della base imponibile per il comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta applicando l'aliquota deliberata dal comune del **9,5 per mille**.

IMMOBILI LOCATI CON CANONE CONCORDATO

La Legge di Stabilità per il 2016 prevede che l'IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431 del 1998 è ridotta del 25 %. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'**art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431**. Rientrano tra questi contratti quelli stipulati ai sensi dell'accordo territoriale vigente per il territorio del Comune di Spinea.

Il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune il diritto alla suddetta riduzione allegando alla dichiarazione IMU su modello ministeriale disponibile anche sul sito web dell'Ente, copia del contratto di locazione stipulato.

Nota bene: l'imposta ridotta del 25% applicando l'aliquota deliberata dal comune dell' **8 per mille**.

SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

• **1^ RATA** pari al 50% dell'imposta dovuta complessiva o unica soluzione - **entro il giorno 16 GIUGNO 2016** seguendo le indicazioni indicate nella successiva tabella e prestando attenzione ai codici tributo da utilizzare per i versamenti.

• **2^ RATA entro il giorno 16 DICEMBRE 2016** pari al saldo dell'imposta dovuta, provvedendo, se necessario, ad effettuare il conguaglio per l'anno 2016.

Nel sito del Comune www.spinea.gov.it sarà reso disponibile un programma di calcolo IUC per la componente IMU, personalizzato per questo Ente, con possibilità di stampare il modello F24 compilato.

N.B. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad euro 3,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo,

l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
(art. 20, comma 3 del regolamento)

IMU – VERSAMENTI PER SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO

L'aliquota IMU da applicare per le abitazioni di soggetti residenti all'estero, fatte salve le esenzioni previste dalla Legge, è quella indicata nella precedente tabella alla voce: aliquota ordinaria altri immobili.

Il Dipartimento delle Finanze ha diffuso un comunicato per precisare quali possono essere le **modalità di versamento dell'IMU per i soggetti non residenti** in Italia.

Il Dipartimento ricorda innanzitutto che i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'IMU, calcolandola secondo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 e per le modalità di pagamento si rinvia al paragrafo 10 della circolare.

E' possibile effettuare i versamenti IMU dall'estero, secondo la seguente modalità:

- **per la quota spettante al Comune** effettuare un bonifico bancario:

IBAN: **IT97B0200836330000100932836**

CODICE BIC/ **UNCRITM1353**

Avvertenze

Copia delle operazioni effettuate deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli come da comunicato del Dipartimento MEF.

Come **causale dei versamenti** devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla «IMU», il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella tabella della presente informativa;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione «Acconto» o «Saldo» nel caso di pagamento in due rate.

DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi previsti dalle disposizioni ministeriali entro il 30 giugno 2017 per le variazioni intervenute nell'anno 2016.

E' obbligatorio altresì presentare la dichiarazione IMU per ottenere le seguenti agevolazioni:

- per la riduzione del 25% sull'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431 del 1998 con le modalità sopradescritte;
- per la riduzione della base imponibile del 50 % ai fini IMU e TASI per le unità immobiliari e le relative pertinenze (escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale;

=====

Per quanto non previsto nella presente nota informativa si rimanda al:

Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 articoli 8 e 9, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, all'art. 1, comma 639 e successivi della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e smi., alla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

ALIQUEUTE

Le aliquote **IMU** stabilite con Delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 21.12.2015, per le categorie soggette all'imposta IMU, per l'anno 2016 sono le seguenti:

CODICE COMUNE DA INDICARE NEL MODELLO F24

1908 (leggasi i e non L)

FATTISPECIE	ALIQUEUTA	DETRAZIONI / RIDUZIONI	CODICE TRIBUTO	SCADENZA PAGAMENTO
Per le unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificati nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze, limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7.	0,5%	€ 200,00	3912	acconto 16/06/2016 saldo 16/12/2016
Per le abitazioni concesse in locazione a canone “concordato”, con contratto registrato stipulato ai sensi della legge n. 431/1998. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all’art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. L’aliquota è da intendersi per l’abitazione e per le eventuali unità accessorie e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. (*)	0,8% al COMUNE	Riduzione imposta del 25 %	3918	acconto 16/06/2016 saldo 16/12/2016
Per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (ai genitori o ai figli). L’aliquota è da intendersi per l’abitazione e per le eventuali unità accessorie e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. (*)	0,95%	Riduzione base imponibile del 50 %	3918	acconto 16/06/2016 saldo 16/12/2016
Per le unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, regolarmente assegnate (IACP); Per le unità immobiliari regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Venezia (ATER) e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.	0,76%	€ 200,00	3918	acconto 16/06/2016 saldo 16/12/2016
Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,95 % di cui: 0,76 allo STATO 0,19 al COMUNE		3925 3930	acconto 16/06/2016 saldo 16/12/2016
Aree fabbricabili	0,95% al COMUNE		3916	acconto 16/06/2016 saldo 16/12/2016
Terreni agricoli (se soggetti ad imposta)	0,95% al COMUNE		3914	acconto 16/06/2016 saldo 16/12/2016
Per tutti i RESTANTI IMMOBILI non rientranti nelle sopra elencate categorie	0,95% al COMUNE		3918	acconto 16/06/2016 saldo 16/12/2016

(*) Obbligo di presentare dichiarazione di variazione IMU entro i termini di legge.

APERTURE SPORTELLO ASSISTENZA TRIBUTARIA 2016 nei giorni di *Martedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal 16 Novembre al 16 Dicembre per consegna modelli F24 prenotati.*

PRENOTAZIONE PER CALCOLO E RILASCIO F24 a partire dal 7 Novembre 2016:

- presso lo sportello comune URP al piano terra del municipio e/o telefonando al numero verde **800001822**, nei seguenti orari:

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
- Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

- telefonando all'**Ufficio Entrate Tributarie** ai seguenti numeri di telefono:

- 041/5071161/5071143/5071307, nei seguenti orari:

- Lunedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
- Giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

SETTORE TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI

Via Pisacane n. 3 (*sede ex distretto sanitario*) - 30038 Spinea (VE)

tel. 041.5071143/121/161/146/307/308 fax. 041.5071398

e-mail: tributi@comune.spinea.ve.it

sito Internet: www.spinea.gov.it

Orari per informazioni:

- Lunedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- Giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00